

Udienza pubblica del 23-5-07


SENTENZA N. 1270

REGISTRO GENERALE
N. 25117/06

27966 / 07



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE



Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Renato Calabrese

Presidente

1. Dott. Giuliana Ferrua

Consigliere

2. " Rotella Mario

"

3. " Sandrelli Gian Giacomo

"

4. " Didone Antonio

"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da _____ nato il 21-9-47
avverso la sentenza emessa il 10-2-06 dalla Corte di appello di L'Aquila.

Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Udito il difensore, avv. Giovanni Maria Locatelli in sostituzione dell'avv. Francesco Mastromauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivi di ricorso e ragioni della decisione.

Con sentenza 30-11-99 il Tribunale monocratico di Giulianova assolveva _____
dell'imputazione di ingiuria (addebitatagli per avere - nel corso di una

seduta del consiglio comunale di Giulianova, svoltasi il 23-11-99 - offeso l'onore ed il decoro di _____, assessore e vice sindaco, dicendogli "Di Ca' vaffanculo") perché la di lui condotta era da ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 599 c. 2 c.p. In particolare il giudicante, nel ravvisare la ricorrenza dell'esimente, rilevava che il _____, pur consapevole che alla seduta del consiglio de quo assistevano molte persone che si riconoscevano nell'area comunista, aveva affermato che ci si doveva vergognare di essere comunisti.

Con pronuncia 10-2-06 la Corte di appello di L'Aquila, su appello della parte civile avanzato anche ai fini penali, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascrittogli e, con le generiche equivalenti, lo condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della citata parte. Avverso la decisione di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine all'interpretazione dei dati acquisiti.

La Corte osserva.

Ricorrono gli estremi per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto risulta evidente l'insussistenza del fatto.

All'uopo s'impone un duplice ordine di considerazioni.

Vi sono talune parole ed anche frasi che, pur rappresentative di concetti osceni o a carattere sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso il loro carattere offensivo, prendendo il posto nel linguaggio corrente di altre aventi significato diverso, le quali invece vengono sempre meno utilizzate; un simile fenomeno si è verificato rispetto a numerose locuzioni, quali ad esempio: "me ne fotto" in luogo di "non mi cale"; "è un gran casino" in luogo di "è una situazione disordinata" e del pari con riguardo all'espressione oggetto dell'imputazione, "vaffanculo", la quale trasformatasi sinanco dal punto di vista strutturale (trattasi ormai di un'unica parola), viene frequentemente impiegata per dire "non infastidirmi", "non voglio prenderti in considerazione" ovvero "lasciami in pace".

In realtà è l'uso troppo frequente, quasi inflazionato, delle suddette parole che ha modificato in senso connotativo la loro carica: il che ha determinato e determina

certamente un impoverimento del linguaggio e dell'educazione, non potendo peraltro negarsi che, in numerosi casi, l'impiego delle medesime non superi più la soglia della illiceità penale.

S'innesta al proposito il secondo profilo della questione.

Quanto sinora esposto è senza dubbio condizionato dal contesto in cui si inseriscono le espressioni citate: è evidente che se queste vengono pronunciate dall'interessato nei confronti di un'insegnante che fa un'osservazione o di un vigile che dà una multa, esse assumono carattere di spregio; diversa è la situazione se esse si collocano nel discorso che si svolge tra soggetti in posizione di parità ed in risposta a frasi che non postulano, per serietà ed importanza del loro contenuto, manifestazione di specifico rispetto.

Orbene, nel caso in esame la parola incriminata fu pronunciata da un consigliere nei confronti di un altro e di rimando ad una frase del . . . evocativa di errori passati del comunismo, ma del tutto qualunquistica, ossia priva di serio esame e di consapevole critica con riguardo al presente: ne consegue che la condotta verbale dell'imputato rappresentò una maleducata e volgare manifestazione di insofferenza, ma non fu tale da offendere l'onore ed il decoro dell'interlocutore ai sensi dell'art. 594 c.p.

In conformità a quanto esposto si richiamano i seguenti precedenti: Cass. V sez. pen 9-5-07 n. 1179, Pres. D. Nardi, rel. A. Nappi, non ancora massimata; Cass. 3-6-05 n. 39454 RV. 232339).

L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.


P.Q.M.

La Corte,

annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Roma, 23-5-06.

il Cons. est.



Il Presidente